

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 60

mercoledì, 13 novembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 6 novembre 2024, n. 45 Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005.	4
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 46 Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007.	11
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 47 Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.	21
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 48 Norme in materia di manutenzione del territorio.	31
SEZIONE III	38
COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze	39
ORDINANZA 8 novembre 2024, n. 130 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto integrativo del 05 novembre 2020 all'Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra MATTM e Regione Toscana. Intervento Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale Cod.09IR012/IF Completamento, CUP: J36B19000620001. Affidamento del servizio di assistenza con segnaletica di cantiere in SP1 Camaiole loc. Ponte di Sasso (CIG B332A96D2C).	39

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2024, N. 45

**Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei
procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali.
Modifiche alla l.r. 63/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 52 dello Statuto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, e, in particolare, l'articolo 59;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 stabilisce che ciascun ente del comparto “ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente”;
2. L'Avvocatura regionale predispone e cura un elenco di professionisti avvocati cui la persona interessata dal procedimento può rivolgersi per la difesa;
3. Al fine di contemperare le esigenze di conoscibilità di tale elenco e la tutela dei dati dei professionisti che in esso sono riportati, è necessario fornire una base giuridica alla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Regione, con modalità tecniche che saranno stabilite dall'Avvocato generale;

Approva la presente legge

Art. 1

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), dopo la parola: “amministratori e” sono inserite le seguenti: “, in attuazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, dei”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunta la seguente:
“d bis) Con provvedimento dell'Avvocato generale sono stabiliti:
 - 1) le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui alla lettera d);
 - 2) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 6 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 settembre 2024, n. 1

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 settembre 2024, n. 277

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 ottobre 2024

Approvata in data 29 ottobre 2024

Divenuta legge regionale 37/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2024, N. 46

**Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati
della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.
Modifiche alla l.r. 23/2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Validità degli atti pubblicati. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2007
- Art. 2 - Articolazione del BURT. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 23/2007
- Art. 3 - Parte prima. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2007
- Art. 4 - Parte seconda. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2007
- Art. 5 - Parte quarta. Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 23/2007
- Art. 6 - Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2007
- Art. 7 - Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007
- Art. 8 - Termini per la pubblicazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2007
- Art. 9 - Correzione degli errori. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007
- Art. 10 - Ordinamento del Bollettino ufficiale. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 23/2007
- Art. 11 - Regole tecniche. Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 23/2007
- Art. 12 - Banche dati e protezione dei dati personali. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 23/2007
- Art. 13 - Disciplina di dettaglio tecnico. Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 23/2007
- Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l'articolo 43 dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Considerato quanto segue:

1. È necessario garantire e supportare tecnicamente il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali concernenti la pubblicazione su banche dati e sui bollettini ufficiali delle regioni di documenti che contengano dati personali;
2. È necessario modificare l'articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) introducendovi una parte quarta;
3. È necessario prevedere l'emanazione di regole tecniche per uniformare la pubblicazione di documenti, anche non regionali, sul BURT, e assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di tutela dei dati, di interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni, nonché facilitare i relativi controlli;
4. È opportuno aggiornare il testo della l.r. 23/2007 in alcune parti con funzioni di coordinamento e miglioramento testuale;

Approva la presente legge

Art. 1

Validità degli atti pubblicati.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) è inserito il seguente: "2 bis. Il BURT si articola in quattro parti."
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente: "2 ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi."

Art. 2

Articolazione del BURT.
Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 3 della l.r. 23/2007 è abrogato.

Art. 3

Parte prima.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 4 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Parte prima
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
 - a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
 - c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
 - d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
 - e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
 - f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
 - g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
 - h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
 - i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo."

Art. 4

Parte seconda.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2007

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);"
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
"b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);"
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
"g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali;"

Art. 5

Parte quarta.

Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 23/2007

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
"Art. 5 ter
Parte quarta
1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:
 - a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;
 - b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b)."

Art. 6

Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2007 le parole: "dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 18, comma 6".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2007 è abrogato.

Art. 7

Richiesta di pubblicazione.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 23/2007 la parola: "seconda" è soppressa, e dopo le parole: "del BURT" sono inserite le seguenti: "individuata dalla presente legge".

Art. 8

Termini per la pubblicazione.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Toscana decorrono rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione."

Art. 9

Correzione degli errori.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso alla struttura competente per la pubblicazione, sul BURT è pubblicato un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione."
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/2007, le parole: "provvede alla correzione mediante la pubblicazione di" sono sostituite dalle seguenti: "pubblica", e le parole: "quale parte di esso deve essere sostituita" sono sostituite dalle seguenti: "il testo corretto".

Art. 10

Ordinamento del Bollettino ufficiale
Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 12 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Ordinamento del Bollettino ufficiale
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.
3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
 - a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
 - b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
 - c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
 - d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.”.

Art. 11

Regole tecniche.

Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 13 della l.r. 23/2007 è abrogato.

Art. 12

Banche dati e protezione dei dati personali.

Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 18 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Banche dati e protezione dei dati personali

1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:
 - a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
 - b) delle regole tecniche sull'interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.
3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.
5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale „sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.”.

Art. 13
Disciplina di dettaglio tecnico.
Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 23/2007

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
"Art. 19 bis
Disciplina di dettaglio tecnico
1. Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 1."

Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 1° luglio 2024, n. 2

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 luglio 2024, n. 266

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 ottobre 2024

Approvata in data 29 ottobre 2024

Divenuta legge regionale 36/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2024, N. 47

**Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico.
Modifiche alla l.r. 18/2017.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 18/2017
- Art. 2 - Destinatari delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2017
- Art. 3 - Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. n.18/2017
- Art. 4 - Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017
- Art. 5 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2017
- Art. 6 - Clausola valutativa. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 18/2017
- Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 18/2017
- Art. 8 - Decorrenza degli effetti
- Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto l'articolo 107 e l'articolo 108 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e atti collegati (Trattato CEE);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l'articolo 1, comma 8;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dall'esame dello stato di attuazione della l.r. 18/2017 emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati, da un lato a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale", aumentandone così l'attrattività rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014, convertito dalla l. 106/2014, concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale, e dall'altro a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore dei soggetti beneficiari;
2. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del "patrimonio culturale intangibile", così come definito dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata dall'UNESCO in data 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo;

3. I gruppi locali che curano l'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica possono essere considerati a tutti gli effetti "comunità patrimoniali", nel senso assegnato a questo termine dalla "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società" c.d. Convenzione di Faro, ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale della società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nella quale si definisce il patrimonio culturale come "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione", e la comunità patrimoniale come "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future";
4. Lo sviluppo che, nel corso del tempo, ha avuto il fenomeno rievocativo, in termini di numerosità di associazioni e manifestazioni, ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, introducendo un ampliamento nell'orizzonte culturale delle norme cui corrisponde un'espansione dell'ambito di applicazione dello strumento agevolativo, da rivolgersi anche nei confronti dei progetti realizzati dai soggetti, nella forma di associazioni senza fine di lucro, dediti alle pratiche rievocative, come individuati dall'articolo 5 della l.r. 27/2021;
5. Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con del. c.r. 37/2015, vede nei "progetti di paesaggio" strumenti utili a superare un modo di pensare al paesaggio, non soltanto come vincolo, ma come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualità: lo scopo di tali progetti, e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, consiste nella valorizzazione delle risorse trascurate, nel recupero di situazioni di degrado, nella garanzia del miglior inserimento di opere attraverso un'attenzione innovativa alla potenzialità di produrre paesaggi di qualità non inferiore a quelli ereditati dal passato;
6. La Regione Toscana riconosce nei "progetti di paesaggio" lo strumento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future, nonché uno strumento capace di dare sostegno allo sviluppo dei territori;
7. A tal fine si ritiene opportuno:
 - a) ampliare la platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;
 - b) innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali" e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 18/2017.
8. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024, per consentire l'adeguamento dei dispositivi gestionali "online", necessari anche per la presentazione e l'accoglimento delle nuove progettualità, in corrispondenza dell'annualità fiscale di riferimento;

Approva la presente legge

Art. 1**Oggetto.****Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 18/2017**

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), è sostituito dal seguente:

“Art. 1**Oggetto**

1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi le seguenti finalità:
 - a) promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), degli articoli 60, 88 e 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e dell'articolo 34 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).
 - b) realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica come definite dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).”.

Art. 2**Destinatari delle agevolazioni fiscali.****Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2017**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/2017 è abrogata.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/2017 è sostituita dalla seguente:
“d) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.”.

Art. 3**Progetti di intervento finanziabili.****Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017**

1. Dopo il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2017, è aggiunto il seguente:
“2 bis. le associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 4 della l.r. 27/2021, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 27/2021.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2017 la parola: “accreditamento” è sostituita dalla seguente: “individuazione”.

Art. 4**Misure e modalità delle agevolazioni fiscali.****Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è sostituito dal seguente:
"3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
 - a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:
 - a1) progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - a2) studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all'articolo 34 della del. c.r. 37/2015;
 - a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla l.r. 27/2021;
 - b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)."
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, l'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale."
4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
"4 ter. Qualora, in seguito all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4 bis, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili."

Art. 5

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2017

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2017 la parola: "accreditamento" è sostituita dalla seguente: "individuazione".
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2017 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) i termini di cui all'articolo 4, comma 4 bis;
d ter) le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 4 ter."

Art. 6

Clausola valutativa.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 18/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2017, la parola: "accreditati" è sostituita dalla seguente: "individuati".

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 18/2017

1. L'articolo 8 della l.r. 18/2017 è abrogato.

Art. 8

Decorrenza degli effetti

1. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 9

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 settembre 2023, n. 216

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Giachi, Bugetti, Fratoni, Niccolai, De Robertis, Spadi, Paris, Ceccarelli,
Pieron, Bugliani, Pescini, Rosignoli, Puppa

Proposta di legge della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 2

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 dicembre 2023, n. 226

Assegnate alle 1^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio del testo unificato delle Commissioni in data 23 ottobre 2024

Approvata in data 29 ottobre 2024

Divenuta legge regionale 38/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2024, N. 48

Norme in materia di manutenzione del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio

Art. 3 - Approvazione dello schema-tipo di regolamento comunale

Art. 4 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni

Art. 5 - Disposizioni transitorie

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato quanto segue:

1. La salvaguardia e l'adeguata cura del territorio rivestono un ruolo cruciale nel preservare l'ecosistema, assicurare la sicurezza della collettività e favorire un progresso sostenibile delle comunità locali e dell'ambiente regionale nel suo complesso;
2. Le attività di manutenzione del territorio, in particolare, assumono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella tutela dell'incolumità pubblica, nella conservazione del patrimonio paesaggistico e nella promozione dell'ambiente agrario;
3. Per rispondere al meglio a tali esigenze, diversi comuni, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, hanno adottato specifici regolamenti di polizia rurale con contenuti e applicazioni spesso differenziate che hanno dato luogo ad un approccio alla manutenzione del territorio non sempre omogeneo;
4. Al fine di semplificare le procedure e perseguire contestualmente una maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, è opportuno dettare disposizioni finalizzate ad individuare gli obiettivi e i contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale ed a prevedere la predisposizione, da parte della Regione, di uno schema-tipo di regolamento contenente i requisiti minimi che devono essere contenuti in tali regolamenti;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale.

Art. 2

Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio

1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico.
3. Nel rispetto degli obiettivi del [comma 2](#) il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la manutenzione dei corsi d'acqua, dei fossi, degli scolii, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;

- b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'[articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- c) la manutenzione dei sedimi privati contermini a infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del [decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285](#) (Nuovo codice della strada);
- d) la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;
- e) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico;
- f) le modalità per l'esecuzione dei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo e delle lavorazioni dei terreni;
- g) le modalità di utilizzo dei pozzi e degli impianti di irrigazione, anche al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile sia ferrata;
- h) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
- i) le modalità per l'esercizio del pascolo e la disciplina di eventuali usi civici nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);
- l) le azioni consentite ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e i tagli nelle aree di pertinenza degli elettrodotti nel rispetto delle normative richiamate alla lettera h);
- m) gli adempimenti finalizzati alla tutela degli alberi, le modalità per gli eventuali abbattimenti di piante lungo le strade e le distanze da rispettare per i nuovi impianti;
- n) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall' [articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#) (Norme in materia ambientale);
- o) le modalità per l'accumulo temporaneo di materiali organici;
- p) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;
- q) lo sfalcio dei terreni incolti circostanti le borgate e le abitazioni;
- r) la manutenzione di beni immobili inutilizzati, dismessi o decadenti ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, del decoro e della pulizia urbana;
- s) le modalità per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) e dalla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
- t) le misure finalizzate a tutelare la fauna selvatica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 3

Approvazione dello schema-tipo di regolamento comunale

1. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo schema-tipo del regolamento comunale di polizia rurale di cui all'articolo 2, definendo i requisiti minimi che devono essere contenuti in relazione alla manutenzione del territorio.

Art. 4

Esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.
2. Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 oltre alle eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' [articolo 3](#), approvano o modificano i regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio in conformità ai contenuti dello schema-tipo di regolamento previsto dalla medesima deliberazione.

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 luglio 2024, n. 206

Proponenti:

Consiglieri Benucci, Ceccarelli, Merlotti, Pescini, Spadi, Bugliani, Fratoni, Niccolai, Puppa,
Paris, Vannucci, Pieroni, Mercanti

Assegnata alle 2^a e 4^a Commissioni consiliari

Messaggio della Commissione in data 24 ottobre 2024

Approvata in data 30 ottobre 2024

Divenuta legge regionale 40/2024 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 130 del 08/11/2024***Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto integrativo del 05 novembre 2020 all'Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra MATIM e Regione Toscana. Intervento "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale - Cod.09IR012/IF - Completamento", CUP: J36B19000620001. Affidamento del servizio di assistenza con segnaletica di cantiere in SP1 Camaiole loc. Ponte di Sasso (CIG B332A96D2C).

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	lettera di invito
B	No	Offerta economica

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *lettera di invito*
6b9a7991ab3dd008f4c83ef0bcbfc52197d43a98e5ef3c96809f579e2e439445
- B* *Offerta economica*
ccaab543e5f782d7ea0b87f15dbbe3d17dd5e4467278b9d6cb5ebd606376cf36

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che, per l'attuazione dell'Accordo di Programma, i Sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTI:

- il Primo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011;
- il Secondo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 ;
- il Terzo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017;
- il Quarto Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 30 aprile 2019;
- il Quinto Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana in data 05 novembre 2020;

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO, in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*", e, in particolare, l'articolo 7, comma 2 che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

PRESO ATTO che il sopra richiamato Quinto Atto Integrativo è finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di ulteriori interventi previsti nel territorio della Regione Toscana, afferenti la programmazione del Piano Stralcio 2020, e che la copertura finanziaria dei suddetti interventi, pari complessivamente ad € 20.400.000,00, è assicurata con le risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 142 del 05/11/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491 e trasmesso in data 18/12/2020, che provvede ad approvare il Quinto Atto Integrativo e relativo impegno di spesa per euro 20.330.552,14, corrispondente alla somma di euro 20.400.000,00 decurtata di euro 69.447,86, già impegnati e trasferiti a favore del Commissario di Governo, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, a valere sul Fondo progettazione;

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 175 del 01/12/2020 trasmesso in data 18/12/2020, si è provveduto a liquidare a favore del Commissario di Governo l'importo complessivo di euro 20.330.552,14;

DATO ATTO che l'intervento codice 09IR192/G1 "*Adeguamento del Torrente Camaioire alla portata duecentennale*" era stato individuato nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione- Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione*" per l'importo di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento codice 09IR192/G1 "*Adeguamento del Torrente Camaioire alla portata duecentennale*", di cui al Fondo Progettazione, è stato inserito nel Quinto Atto Integrativo;

PRESO ATTO che sull'intervento sopracitato la quota residuale del Fondo Progettazione è stata riassorbita dal finanziamento assegnato al Quinto Atto Integrativo;

RICHIAMATE, in quanto applicabili, le Ordinanze Commissariali di seguito indicate:

- n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*";
- n. 9 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi*";
- n. 60 del 16 dicembre 2016 recante "*D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi*" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al V Atto Integrativo sopra richiamato sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "*COMM. GOV. RISCHIO IDROG. TOSCANA*";

DATO ATTO che nell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 02 febbraio 2021 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR192/G1 dal titolo "*Adeguamento del Torrente Camaioire alla portata duecentennale*", per l'importo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che per l'attuazione di tale intervento, con la sopra citata Ordinanza, era stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico ed era stato nominato il R.U.P. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che, con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato, quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto, il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì, quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto, il Dirigente Responsabile del medesimo settore;

DATO ATTO, altresì, che con la medesima Ordinanza Commissariale n. 93/2021 è stato individuato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord;

DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n. 14119 del 06 agosto 2021 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del dirigente responsabile del settore di riferimento;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 202 del 10 dicembre 2021 recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto Integrativo – Intervento denominato “Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale – Codice 09IR192/G1. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori CUP J36B19000620001 – CIG 9005374DB4”*, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che nel disciplinare di gara, approvato con Ordinanza Commissariale di cui al punto precedente, veniva prevista un'opzione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale l'Amministrazione si riservava di affidare all'aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipula del contratto di appalto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 950.000,00;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 105 del 02 agosto 2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento Cod.09IR192/G1, dal titolo "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*", CIG: 9005374DB4 CUP: J36B19000620001, a favore dell'operatore Appalti e Costruzioni Civili S.r.l, con sede legale in Via Vittime Del Lavoro Di Bridgeport n. 70, Pontelandolfo (BN), P.IVA. 01129640627, a fronte di un ribasso d'asta del 26,160% per un importo complessivo di € 982.847,09 IVA compresa;

DATO ATTO che il contratto per i lavori di cui all'Ordinanza n. 105/22 è stato sottoscritto in data 7 settembre 2022 e che gli stessi sono in fase di ultimazione;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 48 del 24/05/24 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.M. 73 del 23/02/24 – Piano Nazionale 2023 approvazione elenco interventi e relativo impegno di spesa*", con la quale vengono destinate al completamento dell'intervento sopra indicato ulteriori risorse da utilizzare per l'attivazione dell'opzione ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che con l'Ordinanza Commissariale n. 48 del 24/05/24 veniva assegnato al completamento dell'intervento "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*" il Codice 09IR012/IF;

DATO ATTO che, con riferimento alla realizzazione del nuovo tratto dell'intervento di cui si tratta, sulla base di quanto prescritto dal competente settore della Provincia di Lucca, si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza con segnaletica di cantiere, in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso, al fine di garantire la sicurezza della circolazione nella viabilità lungo il tratto di strada interessato dal nuovo intervento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023 ed applicabili agli interventi commissariali;

VISTA la D.G.R.T. n. 1258 del 30 ottobre 2023 recante ad oggetto "*Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sul ruolo del Responsabile Unico di Progetto e l'Allegato I.2 che ne costituisce norma attuativa di dettaglio;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1258/2023, di cui sopra la quale dispone, con riferimento agli interventi da realizzarsi secondo le previsioni del D.lgs 36/2023, la coincidenza del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, con quella del Dirigente Responsabile del contratto;

PRECISATO che Direttore dell'esecuzione del servizio di cui si tratta è il Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione dell'intervento a cui il servizio afferisce, già nominato con l'ordinanza commissariale n. 78 del 18.07.2024 che si intende qui richiamata;

RITENUTO necessario, per quanto esposto nelle superiori premesse, procedere all'affidamento del contratto relativo al servizio di assistenza con segnaletica di cantiere, in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso, relativo all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale – Completamento", Codice 09IR012/IF, CUP: J36B19000620001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, sulla base di una attenta valutazione conservata agli atti dell'Ufficio, tenuto conto dell'oggetto dell'intervento, dell'importo, dei tempi di affidamento e del mercato di riferimento, la procedura di affidamento diretto è da ritenersi idonea a perseguire il principio di risultato e gli ulteriori principi richiamati dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, soddisfacendo le esigenze di tempestività, semplificazione e il migliore rapporto prezzo/qualità, in attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza e di economicità;

DATO ATTO che si è pertanto proceduto a richiedere un'offerta formale all'operatore economico, Ceragioli Costruzioni S.r.l. P.IVA 02483330466, con sede legale in Via Provinciale 231, 55041 Camaiore (LU), tramite la piattaforma telematica START, con lettera di invito prot. n. 0493387 del 16/09/2024, allegata al presente atto (All. A);

RITENUTO di aver adempiuto al principio di rotazione ai sensi degli artt. 48 e 49 del D.lgs 36/23;

PRESO ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto non si rinvengono rischi interferenti e pertanto non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;

RITENUTO pertanto di approvare la sopra citata lettera di invito, Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'offerta economica, che in copia si allega alla presente ordinanza alla lettera "B", presentata in data 16/09/2024 dall'operatore economico sopracitato, per un importo pari ad € 79.459,76 al netto di IVA, con un ribasso percentuale dello 0,05061 %;

VALUTATO, quindi, che l'offerta presentata risponde alle esigenze del sottoscritto Commissario e risulta essere congrua nel prezzo rispetto all'entità del servizio richiesto;

RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica, quale Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione della comprovata professionalità dell'operatore economico, dimostrata anche nell'esecuzione di servizi analoghi;

DATO ATTO che, in relazione alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale rese dall'Operatore economico, si è proceduto, in considerazione dell'importo dell'affidamento, ad effettuare mediante F.V.O.E 2.0 i dovuti controlli, che sono stati attivati in data 27.09.2024 e si sono conclusi con esito positivo;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di assistenza con segnaletica di cantiere, in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso, relativo all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale – Completamento", cod. 09IR012/IF-CUP: J36B19000620001, in favore dell'operatore Ceragioli Costruzioni S.r.l. P.IVA 02483330466, con sede legale in Via Provinciale, 231, 55041 Camaiore (LU), per un importo pari ad € 79.459,76 oltre IVA per € 17.481,14 e dunque per un importo complessivo di € **96.940,90**, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A";

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, con le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che il contributo dovuto dalla stazione appaltante, di cui alla Deliberazione n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"), per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta, è pari ad € 35,00;

RITENUTO, pertanto, necessario pertanto impegnare la somma di euro 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024") a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n. 5588 ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022

DATO ATTO che la copertura economica del presente affidamento è garantita dalle somme presenti sul capitolo n. 14644 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore dell'operatore, innanzi indicato, un impegno per una somma complessiva pari ad € **96.940,90**, a valere sul capitolo n. 14644 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 36/2023;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente qui richiamate:

- 1) di approvare la lettera di invito prot. n. 0493387 del 16/09/2024 di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera " A ", per il servizio di assistenza segnaletica di cantiere in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso relativamente all'intervento "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale- Completamento", codice 09IR012/IF, CUP: J36B19000620001- CIG: B332A96D2C;
- 2) di approvare l'offerta economica presentata dall'operatore indicato, allegata al presente atto alla lettera " B ", pari ad € 79.459,76 oltre IVA e così per un importo complessivo pari ad € **96.940,90** per il servizio di assistenza segnaletica di cantiere in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso relativamente all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale – Completamento", cod. 09IR012/IF , CUP: J36B19000620001;
- 3) di aggiudicare il servizio di servizio di assistenza segnaletica di cantiere in SP1 Camaiore loc. Ponte di Sasso relativamente all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale – Completamento", cod. 09IR012/IF, in favore della società Ceragioli Costruzioni S.r.l., P.IVA 02483330466, con sede legale in Via Provinciale, 231 55041 Camaiore (LU), per un importo complessivo pari ad € **96.940,90** (CIG B332A96D2C) ;
- 4) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € **96.940,90** (CIG B332A96D2C – CUP: J36B19000620001 – cod. proc. 19929) a favore dell'operatore Ceragioli Costruzioni S.r.l. P.IVA 02483330466, con sede legale in Via Provinciale, 231 55041 Camaiore (LU) (cod. cont. spec. 9053) sul capitolo n. 14644 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di impegnare la somma complessiva di euro 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024") a valere sul capitolo n. 14644 della contabilità speciale n. 5588 ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022, CIG B332A96D2C";
- 7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento" della lettera di invito approvata con il presente atto;
- 8) di procedere al pagamento del contributo di Euro 35,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;"
- 9) di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e sulla piattaforma telematica START ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo.

E' escluso dalla pubblicazione, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale, l'allegato B.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



**COMMISSARIO DI
GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014**

**Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

55100 – Lucca – Via Quarquonia, 2
Tel. 055/4387366 Fax 0583/954208
54100 - Massa – Via Democrazia, 17
Tel. 055/4387366 – Fax: 0585/44398
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n. 0493387 del 16/09/2024

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e, limitatamente alle disposizioni compatibili con il citato decreto, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, del servizio di assistenza segnaletica di cantiere in SP1 Camaione loc. Ponte di Sasso relativo all'intervento "Adeguamento del Torrente Camaione alla portata duecentennale- completamento – Codice 09IR192/G1.

Codice Unico di Progetto (CUP): J36B19000620001

Spett.le
Ceragioli Costruzioni S.r.l.
Via Provinciale, 231
55041 Camaione (LU)

PEC:ceragiolicostruzionisrl@pec.it

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)

n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e alle indicazioni del Comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo Paragrafo 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1.1 - REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti all'operatore economico ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) secondo quanto indicato all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.1.1 - REQUISITO DI IDONEITA

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'**Albo delle imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.1.2 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Esecuzione nel triennio antecedente alla presente lettera di invito dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente alla data della presente lettera di invito un complessivo di servizi analoghi al presente affidamento per un importo minimo pari ad € 79.500,00 oltre IVA.

La comprova del requisito, è fornita secondo le seguenti disposizioni:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione

rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

1.2 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

La Stazione appaltante, a sua volta, autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

1.3 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1.3. bis CONTRATTO COLLETTIVO

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il Contratto Collettivo Edile – Industria, codice F012. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato deve inserire sulla piattaforma telematica START la

dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

1.4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**richiedi chiarimento**" disponibile nella sezione "**Comunicazioni**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno **23/09/2024** la seguente documentazione:

- 2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)
- 2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
- 2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)
- 2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)
- 2.5 - OFFERTA ECONOMICA
- 2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5)

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 come aggiornato con Comunicato del Ministero Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) messo a disposizione nella documentazione secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il **DGUE** deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (*parte compilata dall'Amministrazione*)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al precedente punto 1.1.1 della presente lettera di invito;
- b) la sezione C, nei punti inerenti ai riquadri "Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato" o "Per gli appalti di servizi: prestazione del tipo specificato" per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al precedente punto 1.1.2 della presente lettera di invito; l'operatore deve indicare le informazioni richieste nel relativo riquadro.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello "**Dichiarazioni integrative per la partecipazione**", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello "**Dichiarazioni integrative per la partecipazione**" dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di € **79.500.00** (settantanovemila e cinquecento/00), oltre IVA nei termini di Legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.6.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto, indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.5 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

1. compilare solo le caselle C e D;
2. indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA per la prestazione descritta nel file;
3. riportare nella casella corrispondente della colonna D il prodotto risultante dal prezzo indicato in moltiplicato per le quantità riportate nella colonna B;
4. La somma dei totali determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato nell'offerta economica.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. - AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogare la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

CONTROLLI

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n.30/R/2008, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di capacità tecnico professionale, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione".

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante il FVOE, versione 2.0.

AFFIDAMENTO

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di capacità tecnico professionale, è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Con il provvedimento di affidamento verrà comunicato all'affidatario il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a: effettuare e comprovare il pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) del D.Lgs. n. 36/2023.

MODALITA' TELEMATICA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 10, DEL D,LGS. N. 36/2023, AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023; Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023)

L'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 è versata con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023.

Ai fini del pagamento e della corretta identificazione del soggetto controparte del contratto si indicano le seguenti istruzioni:

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** dell’Operatore economico tenuto al versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della Stazione appaltante (**9420020485**), unitamente al codice identificativo “**40**”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “**R**”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (**CIG:**) **assegnato**;
- nel campo “codice”, il seguente codice tributo: **1573**;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “**AAAA**”;
- nel campo “importi a debito versati”, il valore pari a Euro **40,00**.
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili dall’Affidatario che ha effettuato il pagamento tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito <https://start.toscana.it/> con il proprio identificativo.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà la lettera di stipula mediante posta elettronica certificata.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati dal Commissario di Governo, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Commissario di Governo, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Commissario di Governo (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché articoli 20, 27, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Commissario di Governo per le finalità sopra descritte.

6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA**Premessa**

In relazione all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale – completamento- Codice 09IR192/G1 - Codice Unico di Progetto (CUP): J36B19000620001, ed in particolare con riferimento alla realizzazione del nuovo tratto dell'intervento di cui si tratta, è necessario, procedere all'affidamento del servizio di assistenza segnaletica di cantiere in SP1 Camaiole loc. Ponte di Sasso al fine di garantire la sicurezza della circolazione nella viabilità lungo il tratto di strada interessato dal nuovo intervento secondo le indicazioni prescritte dal competente settore della Provincia di Lucca.

Art. 1 – Caratteristiche delle prestazione

1. Le attività da eseguire per il presente affidamento, come indicate nel dettaglio economico, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, consistono:

Segnaletica orizzontale (cancellazione e rifacimento gialla + (cancellazione e rifacimento bianca)

Lanterna rossa fissa/gialla lampeggiante alimentate a solare (pagato a parte)

Segnaletica verticale compresa fornitura e montaggio su palo 3 mt (figure e forme varie)

Transenna bassa metallica con bande rifrangenti rosse/bianche 200x110 h

Operaio specializzato per movimentazione giornaliera accessi e inversione di marcia e interventi

Operaio Specializzato con Maggiorazione +50% per interventi di sabato e domenica

Fisso per servizio di reperibilità e pronto intervento H24 x 365 gg

Autocarro per trasporto materiali e attrezzature durante interventi

Nell'importo contrattuale sono comprese le prestazioni del personale, le eventuali spese di trasferta, le certificazioni richieste ed ogni altra eventuale spesa connessa all'esecuzione del servizio.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le attività dovranno essere eseguite a regola d'arte in accordo e seguendo le direttive del direttore dell'esecuzione del servizio e del direttore dei lavori del cantiere cui l'assistenza si riferisce.

2. Le attività necessarie alla realizzazione della prestazione oggetto del presente affidamento sono integralmente a carico dell'operatore e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse ad esse sono da intendersi come ricomprese nell'importo contrattuale.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Relativamente ai tempi per lo svolgimento del servizio, questi dovranno coincidere con la durata delle attività di cantiere, che sarà comunicata dal direttore dell'esecuzione ed avranno, pertanto, una durata coincidente con la durata dei lavori che si stima in circa 365 giorni.

L'operatore affidatario deve dare avvio all'esecuzione al ricevimento della comunicazione di avvio dell'esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione

3. Il Responsabile della fase di esecuzione, a seguito della comunicazione da parte dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore della prestazione.

4. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. Per la natura del servizio, e le modalità del suo svolgimento, l’appaltatore è obbligato ad eseguire lo stesso seguendo le prescrizioni del Direttore dell’esecuzione, del Direttore dei Lavori e del C.S.E dell’intervento, e dovrà pertanto adottare tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgsvo 81/2008. per assicurare il corretto svolgimento del servizio e ridurre i rischi da interferenze.

Art. 5– Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Importo stimato

1. L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in € 79.500,00 oltre IVA nei termini di Legge.
- per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
Pur non sussistendo l’obbligo della redazione del DUVRI, considerando che le attività di cui al presente affidamento riguarderanno aree adiacenti al cantiere relativo all’intervento denominato “Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale – completamento-Codice 09IR192/G1, queste non dovranno interferire con le attività di cantiere e dovranno essere concordate con la direzione lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
La relativa spesa è a carico del capitolo n. 14644(Piano Nazionale 2023) della contabilità speciale n. 5588.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

1. E’ prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 da quantificarsi sulla base dell’indice dei prezzi *alla produzione dell’industria e dei servizi* Codice ATECO 42.11 pubblicato da ISTAT sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento") / delle *retribuzioni contrattuali orarie*.
2. La revisione può essere avviata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Affidatario o di comunicazione da parte del RUP, *non più di una volta per ogni annualità contrattuale* e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale (dalla seconda annualità contrattuale).
3. La richiesta di revisione da parte dell’Affidatario deve essere inviata secondo la modalità indicata nel successivo art. 8 - Gestione digitale del contratto, e deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta in questione, con l’indicazione delle particolari condizioni di natura oggettiva verificatesi accompagnate da documenti probatori per comprovare l’aumento dei prezzi (a titolo esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche) nonché l’esatta indicazione in termini percentuali della variazione richiesta, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 5.
4. Il RUP conduce apposita istruttoria, volta ad accertare i presupposti della suddetta richiesta.
5. potrà attivare la revisione del corrispettivo contrattuale di cui all’*Offerta economica* nel caso vi sia una variazione accertata, in aumento o in diminuzione dei costi, come determinata al precedente comma 1, superiore al 5% dell’importo complessivo.
6. In tal caso la revisione potrà operare esclusivamente rispetto al prezzo dell’offerta economica o ai prezzi del Dettaglio Economico il cui indice sia superiore al 5% e l’Amministrazione potrà procedere ad un aggiornamento dello stesso/degli stessi, nella misura pari all’80% dello scostamento, in aumento o in diminuzione, rispetto alla variazione del 5%.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il prezzo/i di cui all’*Offerta economica* e/o *Dettaglio Economico*, come sopra ricalcolato/i, sostituisce/ono quello/i offerto/i a partire dalla data di

richiesta della revisione dei prezzi. Detti nuovi prezzi costituiscono la nuova base per l'applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti

8. La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell'Affidatario o alla comunicazione del RUP, con esplicita esclusione di revisione prezzi delle prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione.

9. In caso di diniego della richiesta di revisione prezzi presentata dall'Affidatario oppure in caso di riconoscimento della revisione per un valore inferiore rispetto a quanto richiesto, il RUP procede comunque a comunicare l'esito dell'istruttoria compiuta.

art 8 -Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art 8.

2. L'Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della Stazione appaltante è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

La Stazione appaltante procederà al pagamento di un acconto pari al 50% del corrispettivo dovuto al raggiungimento di uno stato di avanzamento a sei mesi dall'avvio dell'intervento di cui si tratta. Il saldo verrà corrisposto al termine dei lavori.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione, di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 8, contestualmente al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

- Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, si dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

2. Le fatture elettroniche devono essere intestate a COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO – Settore Genio Civile Toscana Nord – codice fiscale 9420020485, **CUU 1E9CWJ** e devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG assegnato e del codice CUP J36B19000620001. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

3. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Affidatario non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

4. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

5. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, la Stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Affidatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

7. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG ed il seguente codice CUP J36B19000620001. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente *articolo 8 Gestione digitale del contratto*, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Operatore economico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla società affidataria fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art.10 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, che coincide con il responsabile della fase di

esecuzione, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 11 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione.

3. Il Responsabile della fase di esecuzione, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

4. Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il Direttore dell'esecuzione e Responsabile della fase di esecuzione, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; (se nominato)
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

5. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 12 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa della stazione appaltante per il maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 11.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario di Governo del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Commissario di Governo che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Commissario di Governo.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

(Proprietà intellettuale):

La Società esonera il Commissario di Governo da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Commissario di Governo è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare il Commissario di Governo da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario di Governo di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Commissario, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 15– Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 16- Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità nei seguenti casi:

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio affidato, per ogni giorno di ritardo, è applicata una penale di €150,00 fino al 10 giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Affidatario non ha adempiuto esattamente alle prestazioni oggetto del presente affidamento così come indicate nell'art 1 del presente documento e valuti che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, considera la prestazione come non eseguita entro i termini contrattuali.

In tal caso l'Amministrazione procede, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, a diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni;

dall'invio della diffida ad adempiere si applica una penale giornaliera da ritardo di Euro 50,00, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risolto di diritto.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della stazione appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Commissario di Governo;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione procederà: alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

8. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente *Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto*, la verifica a campione sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine

generale e di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sia negativa, si dà luogo alla risoluzione del contratto, se ancora in corso, ed al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si dà luogo, inoltre, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del decreto che accerta l'esito negativo dei controlli.

Art. 17 - Recesso

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
- nella L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023 ed applicabili agli interventi commissariali;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023 ed applicabili agli interventi commissariali;

Art. 19 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Enzo Di Carlo tel. 055 4387366, Responsabile di fase per la Fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione e Direttore dell'Esecuzione è l'Ing. Francesco Scatena tel. 055 4387327(francesco.scatena@regione.toscana.it) mentre referente per l'attività amministrativa è la Dott.ssa Lara Isolani tel. 055 4382569(lara.isolani@regione.toscana.it)

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Ing. Enzo Di Carlo)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**